

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1991

Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di integrare a favore degli anziani leggi preesistenti, colmando gli spazi lasciati vuoti dalle stesse; la normativa proposta, non solo non comporta alcun onere per lo Stato e le istituzioni locali ma, al contrario, riducendo, attraverso l'assistenza domiciliare privata gli oneri che derivano allo Stato dai ricoveri in ospedali, cronici, case di riposo o gli oneri che pesano sulle unità sanitarie locali o quelli che derivano dai contributi alle associazioni di volontariato, può contribuire a ridurre la spesa statale.

A tal fine il disegno di legge, adottando in parte norme innovative e mutuando, in parte, norme tratte dall'Accordo europeo sul

«lavoro alla pari» adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 e vigenti già in Italia, istituisce il «contratto di solidarietà», contratto di tipo particolare perchè fondato sulla libera e personale scelta di contraenti rigorosamente definiti tra i quali si presuppone un sodalizio sia pure temporaneo, non solo fondato su una retribuzione liberamente contrattata, ma su benefici reciproci (acquisizione di un alloggio temporaneo, possibilità di conciliare studio e lavoro, fine della solitudine, sicurezza, eccetera) che implicano un rapporto fiduciario personale.

Scopo del «contratto di solidarietà» è di porre in condizione cittadini italiani di età superiore ai 65 anni (senza distinzioni tra donne e uomini) che non siano destinatari

di assistenza a domicilio o di altre forme di assistenza che comportino oneri diretti o indiretti per lo Stato e le istituzioni locali (fatti salvi i diritti legati ai servizi forniti a tutti i cittadini dal Servizio sanitario nazionale) di stabilire sul mercato a condizioni agevolate, anche in deroga ai minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro delle diverse categorie e alle leggi sulla contribuzione obbligatoria, contratti con collaboratori familiari personali disposti a stipulare tale particolare tipo di contratto.

Poichè il «contratto di solidarietà» - sia esso a tempo parziale che a tempo pieno - esclude il pagamento degli oneri previdenziali sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore (salvo che non si tratti di contributi volontari) e non vuole nè può comportare oneri per lo Stato, i soggetti (collaboratrici e collaboratori domestici, infermieri, segretari, persone di compagnia, accompagnatori, autisti) che intendono stipularlo debbono tassativamente rientrare nelle seguenti categorie:

a) giovani dai 18 ai 26 anni, studenti o iscritti alle liste di collocamento, sia cittadini italiani che comunitari o extracomunitari che abbiano già acquisito il diritto al lavoro in Italia;

b) pensionati di età superiore ai 55 anni che già godono dell'assistenza sanitaria e della previdenza.

Il «contratto di solidarietà» non dà luogo infatti nè a diritti di pensione, nè a diritti di liquidazione ed esaurisce ogni suo effetto dieci giorni dopo la disdetta data da una delle due parti e comunicata alla USL e all'Ufficio provinciale del lavoro. Data questa particolare caratteristica, il compenso definito nell'ambito del contratto di solidarietà è compatibile con qualsiasi altro reddito percepito dal giovane o dal pensionato e non dà luogo a ritenuta fiscale o a cumulo fiscale se non per la parte che superi le 350.000 lire mensili (lire 1991), importo rivalutato annualmente in relazione all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT. Lire 350.000 mensili equivalgono alla somma di lire 4.200.000 annue che le

leggi vigenti nel 1990 esonerano dal cumulo fiscale e dalla denuncia fiscale quando percepite da familiare a carico di soggetto tenuto alla presentazione del modello 740, 101 o 201. Si è in altre parole previsto per il «contratto di solidarietà» il criterio indicato dalla legge per il nucleo familiare.

Il giovane o il pensionato che stipula un «contratto di solidarietà» è tenuto a versare ogni semestre il 2,5 per cento del proprio compenso ad un fondo istituito presso l'Inail per assicurarsi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività legata al contratto di solidarietà. Nel caso che si tratti di impegno a pieno tempo e che il compenso comprenda vitto e alloggio o trattamento «alla pari» nella famiglia, tali benefici sono complessivamente valutati secondo quanto previsto dal contratto collettivo per il lavoro domestico.

È proibita e sottoposta a sanzione ogni attività di intermediazione comunque denominata che si inserisca tra i contraenti del «contratto di solidarietà». Segnalazioni di domanda e offerta possono essere fatte dalle USL, dai patronati delle organizzazioni sindacali nazionali, dalle associazioni di volontariato e dai privati interessati tramite i mezzi di comunicazione.

La procedura per il «contratto di solidarietà» è semplificata al massimo. In attesa che il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, predisponga un apposito modulo gratuito, sarà sufficiente darne comunicazione per lettera alla USL cui appartiene l'anziano che assume un collaboratore sodale e all'Ufficio provinciale del lavoro; notificando le generalità di entrambi i contraenti e il compenso concordato (con i relativi benefici reali).

Il «contratto di solidarietà» non interrompe i diritti acquisiti dal giovane con l'iscrizione all'Ufficio provinciale del lavoro. Il lavoro svolto in base al contratto di solidarietà con un anziano costituisce titolo di apprendistato.

Per evitare che il «contratto di solidarietà» sia utilizzato per sfuggire alle norme dei contratti collettivi o per immigrare in Italia

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono state studiate norme cautelative (articolo 2, comma 2, e articolo 5).

Come si vede dai principi esposti il «contratto di solidarietà» si propone vari scopi:

a) assicurare a domicilio e senza oneri per la comunità assistenza, collaborazione, servizi di diversa natura a tutti gli anziani il cui reddito consentirebbe di acquistare servizi sul mercato ma ai quali l'elevato costo dei contributi sociali e il timore di lasciare agli eredi pesanti oneri di liquidazioni porrebbero rigidi limiti per l'impegno di collaboratori familiari e personali;

b) legalizzare e portare alla luce molte situazioni di fatto esistenti e che sfuggono ad

ogni accertamento, anche quando il compenso supera largamente i limiti di esenzione fiscale previsti dalla presente legge;

c) incoraggiare da parte dei giovani, con un compenso, la fornitura di servizi che il volontariato non riesce a coprire interamente e che in ogni caso è giusto siano riservati esclusivamente a chi ha bassi redditi;

d) facilitare il lavoro di uomini e donne pensionati che desiderano contribuire a svolgere un'attività produttiva anche qualificata (paramedici, segretari, autisti, guardarobieri) o realizzare un rapporto che garantisca loro un alloggio, una compagnia, un'entrata integrativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nel settore dei servizi personali e familiari, è istituito a favore di cittadini italiani che abbiano superato i 65 anni di età «il contratto di solidarietà».

Art. 2.

1. Possono essere controparti del contratto di solidarietà per la fornitura di servizi di carattere personale o familiare, collaboratori domestici, infermieri, segretari, persone di compagnia, accompagnatori, autisti o in prestazioni affini, giovani dai 18 ai 26 anni, studenti o iscritti nelle liste di collocamento, che siano cittadini italiani, comunitari, o extracomunitari con permesso di lavoro e che già godano, a qualsiasi titolo di assistenza sanitaria di base, oppure pensionati di età superiore ai 55 anni che già godano dell'assistenza sanitaria e previdenziale in Italia.

2. La stipula del contratto di solidarietà non costituisce titolo per il cittadino straniero per immigrare in Italia o per modificare lo *status* della sua permanenza in Italia.

Art. 3.

1. Il contratto di solidarietà è liberamente stipulato tra le persone fisiche di cui all'articolo 1 e le persone fisiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 anche in deroga ai contratti collettivi di lavoro fissati per le diverse categorie di lavoratori indicate nel citato comma 1 dell'articolo 2; esso non comporta diritti e oneri di liquidazione, nè pagamento di contributi previdenziali e relativi benefici ed esaurisce ogni suo effetto dieci giorni dopo la disdetta data da una delle due parti.

2. Unico obbligo per il lavoratore che stipuli un contratto di solidarietà è il versamento semestrale di un contributo pari al 2,5 per cento del compenso contrattuale a favore dell'INAIL, per assicurarsi contro gli infortuni e le malattie direttamente connesse allo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di solidarietà.

3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 2 nonché ai fini degli eventuali effetti fiscali, previsti dall'articolo 8 della presente legge, il compenso o la parte del compenso corrisposta sotto forma di vitto e alloggio sono valutati in base a quanto previsto dal contratto collettivo per il lavoro domestico.

Art. 4.

1. L'orario massimo di lavoro continuativo nel contratto di solidarietà è quello fissato dal contratto collettivo per il lavoro domestico.

2. Le norme dello stesso contratto collettivo, di cui al comma 1, si applicano per le ferie, calcolate per le frazioni di anno in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati. Al fine di evitare che l'anziano resti privo di assistenza nei periodi in cui più facilmente viene meno la presenza dei familiari, il contratto di solidarietà potrà espressamente prevedere che il periodo continuativo di ferie sia goduto dal lavoratore in mesi diversi da quelli di luglio e di agosto.

3. Il riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive non può essere rifiutato dal lavoratore nè sostituito da alcuna indennità compensativa; il contratto di solidarietà potrà, tuttavia, fissare sulla base del reciproco consenso, e fatta salva almeno una domenica al mese, un giorno o due mezza giornate consecutive di riposo diversi dal sabato e dalla domenica. Al lavoratore in ogni caso deve essere consentito di partecipare alle funzioni di precetto della propria religione.

4. Il lavoratore a tempo pieno con diritto al vitto e all'alloggio conserva tale diritto, se lo desidera, anche nei giorni di riposo.

5. Non si applicano al contratto di solidarietà le norme che disciplinano le assenze dal lavoro per cause matrimoniali nè quelle che prevedono la conservazione del posto di lavoro; nel caso di lavoratore a pieno tempo con diritto al vitto e all'alloggio si applicano le norme dell'articolo 2242 del codice civile circa l'obbligo di assistenza per le infermità di breve durata.

Art. 5.

1. Al fine di evitare abusi e violazioni dei contratti collettivi di lavoro e delle norme contributive, un rapporto di lavoro, in corso secondo le previste norme contrattuali collettive di lavoro, può essere trasformato in contratto di solidarietà, una volta soddisfatte tutte le condizioni per la conclusione del contratto, solo quando il lavoratore abbia raggiunto l'età massima pensionabile o trentacinque anni di lavoro con contributi regolarmente versati. Ciò vale anche nel caso di trasferimento del contratto ad altro datore di lavoro che sia un parente o affine di primo o secondo grado del precedente.

Art. 6.

1. Data la natura personale e solidale del rapporto che si instaura con il contratto di solidarietà è proibita ogni attività di intermediazione in questo particolare settore del mercato del lavoro. I contravventori saranno puniti con una ammenda di lire 2.000.000, importo rivalutato annualmente in relazione all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le unità sanitarie locali, le associazioni volontarie di assistenza agli anziani regolarmente riconosciute dalle Regioni e i patronati delle organizzazioni sindacali di rilievo nazionale sono autorizzati a segnalare, ai cittadini di cui all'articolo 1, elenchi di lavoratori disponibili a sottoscrivere tale particolare tipo di contratto purchè ciò

avvenga senza la corresponsione di alcun compenso o elargizione; analogamente, i privati interessati possono effettuare segnalazioni di domanda e offerta tramite i mezzi di comunicazione. Nel caso di versamento di compensi o elargizioni si applica l'amenda prevista dal presente articolo e, per le associazioni di volontariato, comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 7.

1. La stipula del contratto di solidarietà con l'indicazione delle generalità dei contraenti e del compenso pattuito sia in denaro sia in controprestazioni reali va notificata entro dieci giorni per lettera alla unità sanitaria locale cui è iscritto l'anziano e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sono delegati a predisporre un apposito modulo per la notifica di cui al presente articolo. Fino a che ciò non avvenga vale ad ogni effetto la comunicazione effettuata per lettera in carta semplice con la dichiarazione sottoscritta da entrambi i contraenti di trovarsi nelle condizioni previste dalla presente legge e con la dichiarazione del datore di lavoro di avere preso visione di un documento di identità del lavoratore e della tessera sanitaria convalidata nell'anno. Con le stesse modalità deve essere data notizia della fine del contratto. Nel caso di contratto comprensivo di vitto e alloggio va altresì notificato il domicilio del lavoratore secondo le norme vigenti.

Art. 8.

1. Il compenso definito nell'ambito del contratto di solidarietà è compatibile con qualsiasi altro reddito percepito dal giovane o dal pensionato e dà luogo a denuncia fiscale o a cumulo fiscale solo per la parte che superi l'importo di 350.000 lire mensili, annualmente rivalutato in relazione all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT.

2. Ai fini del limite non tassabile di cui al comma 1 le eventuali controprestazioni in termini reali quali vitto e alloggio sono calcolate secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

3. Il lavoratore che sottoscrive il contratto di solidarietà deve in ogni caso dichiarare nelle annotazioni del modello 740, 101 o 201, qualora sia tenuto a presentarlo, che «esercita un'attività a tempo parziale o totale nell'ambito di un contratto di solidarietà».

Art. 9.

1. Il contratto di solidarietà non interrompe i diritti acquisiti dal giovane con l'iscrizione alle liste dei lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Il lavoro svolto in base al contratto di solidarietà con un anziano costituisce titolo di apprendistato nel servizio di fatto effettuato.

Art. 10.

1. Il contratto di solidarietà non può essere stipulato dall'anziano con parenti e affini entro il terzo grado.

Art. 11.

1. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, ai contratti di solidarietà si applicano le norme del contratto collettivo per il lavoro domestico.

Art. 12.

1. Per ogni controversia legale inerente ai contratti di solidarietà è competente il giudice di pace.